



**Consip S.p.A.**

*“Fornitura di un veicolo in noleggio a lungo termine senza conducente per Sogei S.p.A.”*

## ***CAPITOLATO TECNICO***

### ***FORNITURA DI UN VEICOLO IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER SOGEI S.P.A.***



## **INDICE**

<b>1</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>4</b>
1.1	Definizioni.....	4
<b>2</b>	<b>OGGETTO.....</b>	<b>6</b>
2.1	Caratteristiche tecniche del veicolo .....	9
2.2	Indicazioni relative all’uso del veicolo.....	10
2.3	Gestione delle sanzioni amministrative .....	11
2.4	Consegna e verifica di conformità del veicolo .....	13
2.4.1	RITARDO DI CONSEGNA E PREASSEGNAZIONE OBBLIGATORIA .....	14
2.5	Manutenzione .....	15
2.6	Pneumatici.....	19
2.7	Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico .....	20
2.8	Autoveicolo sostitutivo.....	21
2.9	Soccorso stradale .....	22
2.10	Coperture assicurative e gestione sinistri .....	23
2.11	Centri di servizio .....	26
2.12	Restituzione del veicolo.....	27
2.13	Percorrenze chilometriche .....	29
2.14	Facoltà di estensione temporale .....	30
<b>3</b>	<b>GESTIONE DEL CONTRATTO.....</b>	<b>31</b>
3.1	Responsabile delle attività contrattuali .....	31
3.2	Modalità di comunicazione .....	31
3.3	Adempimenti per la Sicurezza .....	31



3.4	Lingua .....	31
3.5	Riservatezza.....	31
<b>4</b>	<b>PENALI .....</b>	<b>33</b>
<b>5</b>	<b>MODALITÀ DI FATTURAZIONE.....</b>	<b>34</b>



## **1 PREMESSA**

### **1.1 DEFINIZIONI**

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- **CONSIP:** la società che, in qualità di stazione appaltante, affida la fornitura oggetto del presente Capitolato;
- **SOGEI:** la Società Generale di Informatica S.p.A., beneficiaria della fornitura;
- **Capitolato tecnico:** il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali dovrà conformarsi la fornitura;
- **Contratto:** il contratto che verrà stipulato tra la SOGEI e l'impresa che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà conformare la fornitura;
- **Fornitura/Noleggio:** il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- **Società:** la società affidataria della fornitura;
- **Veicolo** (anche “autoveicolo”, “autovettura” o “vettura”): il bene oggetto del servizio di noleggio, utilizzato da Sogei per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di sua competenza, avente le caratteristiche tecniche descritte all'interno del presente Capitolato Tecnico;
- **Centro dedicato:** il luogo indicato dal Fornitore per l'erogazione di uno dei servizi espletati dal medesimo;
- **Centro di servizio:** il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza;
- **Conducente:** la persona fisica che utilizza il veicolo;
- **Contratto di noleggio:** il contratto con il quale il Fornitore, dietro corrispettivo (canone di noleggio), si obbliga a mettere a disposizione di Sogei il veicolo oggetto di locazione;
- **Manuale Operativo:** l'insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il Conducente e la Committente devono seguire per fruire dei servizi di cui al presente Capitolato tecnico, che dovrà essere contenuto all'interno del veicolo unitamente alla documentazione di bordo;
- **Manutenzione ordinaria:** il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici dei veicoli, dal Fornitore o, comunque, con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es.: candele, pastiglie freni, filtri, olio e liquidi, etc.);



- Manutenzione straordinaria: ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi, guasti o comunque non funzionanti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso (es.: rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, etc.);
- Responsabile delle attività contrattuali: la persona individuata dalla Società come interlocutore di Sogei e responsabile di tutte le attività contrattuali;
- Sistema Informativo: il sistema informativo gestito da Sogei con sede in Via Mario Carucci 99.



## 2 OGGETTO

Il presente Capitolato disciplina la fornitura di un veicolo in noleggio a lungo termine senza conducente per 36 (trentasei) mesi e 80.000 km, da erogarsi in favore della Sogei, ivi comprese tutte le attività connesse allo svolgimento delle prestazioni medesime così come regolamentate, oltre che dal presente Capitolato, anche dallo Schema di contratto e dalla Richiesta di offerta.

La Società, in particolare, dovrà rendere disponibile una ALFA ROMEO TONALE VELOCE 1.5 VGT HYBRID 118KW (160 CV) TCT dotata di dispositivo cui all'art. 177 del cds nonché di dispositivo accendisigari ed in possesso delle seguenti caratteristiche:

- ESTERNI
  - Colore Nero Alfa,
  - Cerchio in lega da 19" diamantati nero lucido,
  - Pinze freno rosse Brembo,
- DOTAZIONE DI SERIE
  - AUDIO-TELEMATICA
    - Alfa Connect Service con Wi-Fi incluso per un anno,
    - Telecamera posteriore di parcheggio con griglie dinamiche,
    - Apple Car Play/Android Auto,
    - Wireless Charging pad ventilato,
    - Sistema Infotainment da 10.25" con navigazione, 2 porte USB, Bluetooth e comandi vocali,
  - COMFORT-FUNZIONALITÀ
    - Cannocchiale cluster 12,3" Full TFT,
    - Sedile posteriore abbattibile 60/40 con ski pass e bracciolo poggiatesta centrale,
    - Keyless go,
    - Specchietto retrovisore interno elettrocromico,
    - Passive entry,
  - EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO



- Accensione automatica abbaglianti,
- FUNZIONALITÀ TECNICHE
  - ALFA DNA con modalità ESC OFF,
  - Freno stazionamento elettronico con funzione autohold,
  - Intelligent Speed Assist (ISA),
- LINEA E STILE INTERNI
  - Pedaliera sportiva in alluminio,
  - Volante sportivo con inserti in pelle,
- SEDILI
  - Regolazione sedili elettrica a 8 vie lato guidatore e passeggero,
- SICUREZZA
  - Autonomous Emergency Breaking Pedestrian e VRU (Vulnerable Road Users),
  - Lane Support System,
  - Driver attention assist,
  - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori,
  - Forward collision warning,
  - Traffic sign Recognition con Navigation,
  - Kit riparazione pneumatici,
- INTERNO
  - Sedili premium con inserti in pelle,
- PACK
  - PACK TECHNO HYBRID,
    - Specchi Retrovisori Esterni Elettrocromici,
    - Active Driving Assist,
    - Portellone posteriore Hands free,



- Portellone posteriore ad apertura e chiusura elettrica,
- Telecamera 360°,
- Blind Spot Detection,
- Sensori parcheggio frontali, posteriori, laterali,
- Park Assist con funzione parallela, perpendicolare e Exit Assist,
- PACK VELOCE,
  - Badge Veloce,
  - Palette cambio al volante in alluminio,
  - Batticalcagno in alluminio,
  - Sospensioni adattive Dual Stage Valve,
  - Pinze freno rosse Brembo,
  - Cristalli posteriori oscurati,
  - Fari full led matrix adattivi e funzionalità dinamiche,
- PACK WINTER,
  - Ugelli riscaldati per tergicristalli,
  - Sedili anteriori riscaldati,
  - Volante Riscaldato,
- PACK PREMIUM,
  - Ambient Lighting con plancia multicolore,
  - Finitura contorno esterno finestrini nero lucido,
  - Sedili con inserti in pelle,
  - Sedili anteriori ventilati,
  - Regolazione lombare elettrica a 4 vie lato guidatore e passeggero.

Il noleggio richiesto è per **36 (trentasei)** mesi decorrenti dalla data di consegna del veicolo e **80.000 km.**





## **2.1 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL VEICOLO**

Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento del veicolo dovranno essere conformi alle norme vigenti.

Sogei sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi.

Il Fornitore avrà comunque l'obbligo di garantire che il veicolo sia efficiente e idoneo all'uso cui è destinato per Sogei, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato.

Tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere privi, in ogni loro sottoinsieme, di componenti tossiche nel rispetto della normativa vigente.

Gli apparati elettrici ed elettronici non dovranno provocare né subire disturbi di natura elettromagnetica sia a bordo che a terra, così come prescritto dalla normativa vigente; pertanto, il livello massimo dei disturbi generati deve essere tale da non alterare l'utilizzazione regolare di tutti i componenti previsti nell'impianto elettrico ed in particolar modo non interferire con i dispositivi di controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o dati in genere.

Il veicolo dovrà essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 50 km, fatta salva la percorrenza eventualmente necessaria per la consegna e potrà essere dotato alternativamente della ruota di scorta di dimensioni normali, del ruotino di scorta o del kit di riparazione e gonfiamento degli pneumatici.

Il Fornitore dovrà dotare il veicolo noleggiato di un Manuale Operativo che dovrà contenere:

- le regole da seguire per il ritiro del veicolo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le modalità di richiesta dell'eventuale veicolo sostitutivo, la richiesta di intervento su strada, rabbocchi, riparazioni di emergenza, sinistri, furti, multe;
- il manuale d'uso e manutenzione del veicolo rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo;
- l'elenco dei centri di servizio (comprensivo di denominazione, indirizzo, telefono e-mail, tipologia di attività, orario di apertura, etc.). In alternativa, il Fornitore dovrà fornire un numero verde di assistenza al Conducente in grado di fornire tutte le informazioni inerenti ai Centri di servizio del Fornitore;
- le istruzioni relative alla restituzione dei veicoli al termine del contratto, con indicazioni su quello che è stato fornito col veicolo e che deve essere riconsegnato (chiavi, documenti, codici, etc.) e con la descrizione delle modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato).

Il manuale potrà essere fornito anche su supporto informatico.

Il Fornitore, al momento della messa a disposizione del veicolo dovrà inoltre consegnare a Sogei il Modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna, due copie di modello CAI (Constatazione



Amichevole di Incidente) e il numero di telefono di emergenza del Fornitore e dell'organizzazione di assistenza su strada.

## **2.2 INDICAZIONI RELATIVE ALL'USO DEL VEICOLO**

Ai fini di un corretto utilizzo del veicolo, Sogei si atterrà alle indicazioni di seguito elencate.

Il veicolo sarà condotto seguendo scrupolosamente le norme del Codice della strada. Sogei si assumerà qualsiasi onere conseguente ad eventuali infrazioni.

Il veicolo sarà sempre condotto con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito ad evidente dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente del veicolo verranno addebitati a Sogei.

Sogei si impegna affinché il conducente del veicolo in noleggio sia persona munita di patente di guida, per categoria che comprenda il veicolo oggetto di fornitura, in corso di validità ai sensi del Codice della strada e rilasciata da almeno un anno.

Sogei si obbligherà ad osservare tutte le istruzioni del Manuale Operativo, in dotazione al veicolo in noleggio e sarà custode del veicolo e si assumerà l'obbligo di conservare diligentemente lo stesso e di consentire l'effettuazione dei controlli manutentivi che il Fornitore è obbligato ad eseguire a norma del presente Capitolato. Non potrà concedere il veicolo in pegno o garanzia, né permetterà che sia sottoposto a pignoramento.

Il veicolo non sarà adibito a trasporto di persone o merci in contrasto con quanto previsto dal libretto di circolazione e da quello di "Uso e Manutenzione".

Sogei sarà altresì responsabile della custodia dei documenti di circolazione e delle targhe. In caso di smarrimento degli stessi saranno addebitati a Sogei i costi di duplicazione, per un importo pari ad € 50,00. Sogei sarà inoltre responsabile della custodia delle chiavi e/o dei duplicati. In caso di smarrimento delle stesse, dovrà corrispondere l'importo per il ripristino fino ad un massimo di € 200,00.

Il veicolo non sarà utilizzato per trasporto persone dietro compenso, per competizioni di qualsiasi natura, per trainare o spingere altro veicolo. Il veicolo non sarà, inoltre, utilizzato in percorsi fuori strada, ad eccezione dei veicoli 4x4 che potranno essere utilizzati su strade sterrate o mulattiere.

Il veicolo in noleggio non potrà essere utilizzato in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa.

Lo strumento contachilometri non sarà manomesso o danneggiato e sarà cura di Sogei avvisare tempestivamente il Fornitore in caso di guasto o malfunzionamento.

Sogei non apporterà modifiche al veicolo senza espressa autorizzazione del Fornitore e si impegna a rispettare e a far rispettare il programma di manutenzione preventiva indicato nel Manuale Operativo. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato rispetto del suddetto programma verranno addebitati a Sogei.



Sogei si impegna ad effettuare il controllo del livello dei liquidi secondo quanto previsto nel Manuale Operativo e a provvedere ad eventuali rabbocchi usufruendo dei centri di servizio indicati dal Fornitore. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato rispetto di quanto sopra indicato verranno addebitati a Sogei.

Sogei dovrà controllare costantemente la pressione degli pneumatici e lo spessore del battistrada che non dovrà mai essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

In caso di furto, Sogei provvederà a sporgere immediata denuncia alla Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia. Tale denuncia sarà inviata entro 48 ore al Fornitore unitamente alle chiavi in dotazione (comprese, se consegnate, la chiave master per le duplicazioni e la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) e al telecomando antifurto (se previsto) del veicolo. La mancata consegna di questi comporterà l'intero addebito del valore del veicolo, al valore Eurotax blu del momento. Anche in caso di furto parziale o atto vandalico è prevista la denuncia all'Autorità Giudiziaria e la trasmissione della copia al Fornitore nei medesimi termini sopra indicati.

In caso di incidente, Sogei dovrà seguire le istruzioni del Manuale Operativo e trasmetterà il modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e la dichiarazione di incidente al Fornitore entro 48 ore dall'accadimento, tramite PEC o secondo le modalità che verranno concordate con il Fornitore. Nello specifico, Sogei e il Fornitore potranno accordarsi per ulteriori modalità di invio (es. caricamento della documentazione sul sito messo a disposizione dal Fornitore) al fine di accelerare le pratiche di ricezione e di intervento da parte del Fornitore.

Sogei è tenuta a dare comunicazione al conducente delle indicazioni sopra riportate ed a vigilare sul conseguente rispetto delle medesime indicazioni da parte del conducente del veicolo.

### **2.3 GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Con la stipula del Contratto, Sogei manleva espressamente il Fornitore dall'onere del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi (ai sensi del Codice della Strada e delle relative norme di attuazione) per violazioni derivanti da comportamento del conducente in capo al quale rimane la responsabilità dell'eventuale sinistro.

Qualora, in attuazione di quanto previsto all'art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, le sanzioni amministrative vengano notificate direttamente dalle Autorità Competenti a Sogei, la stessa provvederà al pagamento delle sanzioni senza il tramite del Fornitore.

Eventuali sanzioni, che dovessero essere invece notificate al Fornitore, non saranno da questi pagate ma saranno respinte alle Autorità competenti per territorio. Saranno a carico della Committente gli eventuali costi della trasmissione nel limite massimo di 10 euro e gli eventuali oneri eccedenti, dovuti a mancati o ritardati pagamenti. Il Fornitore e Sogei potranno accordarsi per trovare soluzioni volte ad ottimizzare la gestione economica ed operativa delle multe e delle relative notifiche.

La Committente provvederà, nei termini di legge, al relativo pagamento esonerando il Fornitore da qualsiasi incombenza in tal senso.



Nel caso di infrazioni non disciplinate dal Codice della Strada (es: parcheggi o pedaggi di Enti Privati, Multe estere con legislazioni diverse ecc.) sarà possibile per il Fornitore procedere direttamente al pagamento con successiva fatturazione alla Committente, previo accordo tra le parti.

È onere di Sogei provvedere a richiedere agli uffici competenti, sin dalla data di inizio del noleggio, il rilascio dei permessi di transito (es. esonero divieto di transito in Zone a Traffico Limitato, etc.) che si rendessero necessari. Il Fornitore sarà sollevato da qualsiasi responsabilità o costo dovuto dalla mancata comunicazione di tale richiesta.

Sogei potrà adottare soluzioni, preventive ed alternative alle modalità ordinarie di legge, per la gestione delle multe, con le autorità preposte dandone comunicazione al Fornitore e potrà altresì concordare con Il Fornitore soluzioni volte ad ottimizzare la gestione economica ed operativa delle multe e delle relative notifiche.

In caso di veicolo sostitutivo, il Fornitore si adopererà affinché Sogei possa servirsi di autoveicoli sostitutivi di sua proprietà.

Qualora il Fornitore non disponga di tale soluzione, potrà mettere a disposizione della Committente veicoli sostitutivi di altri soggetti (ad es. società di noleggio a breve termine).

Per quanto riguarda i veicoli sostitutivi, il costo per la gestione della rinotifica sarà pari al costo di gestione della rinotifica praticato dalla società di noleggio a breve termine, così come risultante dalle fatture emesse dalle medesime società.

Qualora Sogei voglia attivare il suddetto servizio, dovrà preventivamente provvedere ad inviare a mezzo PEC, una comunicazione al Fornitore in cui indica il nominativo della persona fisica autorizzata al ritiro e in cui richiede la relativa elezione di domicilio presso la Committente per tutti gli atti derivanti dall'uso della vettura sostitutiva (multe, denunce di sinistri, ecc.).

La persona fisica, indicata da Sogei, che andrà a ritirare il veicolo presso il luogo indicato dal Fornitore, così come previsto dal Codice della strada, dovrà essere provvista di:

- regolare patente di guida,
- espressa delega al ritiro,
- autorizzazione ad eleggere domicilio presso la sede Sogei per tutti gli atti derivanti dall'uso della vettura sostitutiva (multe, denunce di sinistri, ecc.),
- comunicazione del Fornitore relativa al ritiro del veicolo.

La delega e l'autorizzazione dovranno essere sottoscritte da persona munita del potere di rappresentare Sogei.

In tale caso, il Fornitore si adopererà affinché tutte le eventuali sanzioni amministrative vengano notificate alla Committente piuttosto che presso il domicilio del soggetto delegato che ha ritirato il veicolo per conto di Sogei.



Il servizio di elezione di domicilio sarà garantito a Sogei presso gli indirizzi indicati dal Fornitore al momento della prenotazione del veicolo sostitutivo.

## **2.4 CONSEGNA E VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL VEICOLO**

La consegna dovrà avvenire entro 180 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto, in un giorno lavorativo dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

Il Fornitore invierà comunicazione scritta a mezzo mail alla Sogei almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della messa a disposizione del veicolo, all'interno della quale comunicherà il luogo di consegna, che dovrà essere previsto nel Centro dedicato più vicino alla sede Sogei di via Mario Carucci 99, e la data prevista per la consegna del veicolo, fatto salvo quanto previsto per la mancata consegna.

Il ritiro del veicolo da parte di Sogei dovrà avvenire entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione dello stesso. Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno solare successivo a quello del ritiro del veicolo da parte della Committente

Qualora il veicolo non sia ritirato entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione, il canone di noleggio decorrerà dal sesto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione.

Al momento del ritiro la Committente dovrà ricevere il certificato assicurativo, la carta verde (o equivalenti) e il Documento Unico di Circolazione e Proprietà nelle modalità conformi agli usi stabiliti secondo le previsioni di legge e il manuale operativo. Il veicolo dovrà essere dotato di doppie chiavi, chiave master (se prevista), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza e duplicato del telecomando dell'antifurto (se previsto). L'attrezzatura ed il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo come previsto dal Codice della strada.

La persona delegata dalla Committente, all'atto del ritiro dovrà constatare che il veicolo sia conforme alle specifiche tecniche previste nel presente Capitolato e sottoscrivere, per conto di Sogei, il verbale di consegna del Fornitore.

Il verbale dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- numero di protocollo del Contratto,
- durata contrattuale,
- percorrenza contrattuale,
- descrizione del veicolo, targa, telaio, colore,
- ricezione del certificato assicurativo (secondo norme di legge), della carta verde (o equivalenti), del Documento Unico di Circolazione e Proprietà e del manuale operativo,
- presenza di chiave Master (se prevista),
- km alla consegna,



- data e ora di consegna,
- dichiarazione di assenza di danni visibili.

Il veicolo si intende “accettato” alla data in cui sono verificate tutte le seguenti condizioni (verifica di conformità):

- risulta completo in ogni sua parte ed allestimento, nonché messo a punto e pronto per l’uso;
- è munito di immatricolazione e di ogni altro documento necessario alla circolazione, previsto dalla normativa anche regolamentare vigente in materia;

Eventuali danni e/o mancanze rilevate dalla Committente all’atto della consegna dovranno essere riportati sulla bolla di consegna o su apposita “scheda rilevamento danni/mancanze” che sarà sottoscritta da Sogei e, per il Fornitore, dal trasportatore.

Resta inteso che l’accettazione del prodotto, non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza dei prodotti consegnati ai requisiti indicati nel presente Capitolato, del funzionamento dei prodotti stessi, della qualità e del dimensionamento dei materiali impiegati.

Una copia del verbale rimarrà in possesso del Fornitore, l’altra sarà consegnata alla persona delegata che ritira il veicolo.

Il verbale di consegna sarà parte integrante del Contratto, nonché elemento necessario per il pagamento delle fatture.

#### **2.4.1 RITARDO DI CONSEGNA E PREASSEGNAZIONE OBBLIGATORIA**

In caso di ritardo nella consegna che non sia dovuto ai casi di Forza Maggiore, di cui all’art. “Forza Maggiore” delle Condizioni contrattuali, il Fornitore dovrà immediatamente inviare a Sogei una comunicazione in merito e Sogei, una volta decorsi i termini ordinari di consegna previsti al par. 2.4, potrà richiedere un veicolo in preassegnazione obbligatoria allo stesso importo di canone di quello ordinato. Il Fornitore sarà tenuto a consegnare il veicolo in preassegnazione entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il veicolo in preassegnazione obbligatoria dovrà essere reso disponibile per un massimo di 90 giorni decorsi i quali, qualora non sia ancora stato consegnato il veicolo originariamente ordinato, Sogei potrà risolvere il contratto.

Sogei, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo in preassegnazione, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo in preassegnazione obbligatoria nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo stesso (presenza di carburante, etc.).

Il canone mensile (o frazioni, in base ai giorni di utilizzo) per il veicolo in preassegnazione obbligatoria decorrerà dal giorno del ritiro.

Sarà comunque addebitata a Sogei ogni spesa accessoria non compresa nel servizio di preassegnazione (es.: carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dalla Committente etc.).



Il veicolo in preassegnazione obbligatoria potrà avere caratteristiche diverse da quello ordinato (marca, modello, colore, allestimenti, etc.).

Al veicolo in preassegnazione obbligatoria, anche se reperito presso altre società di noleggio, si applicano le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per il veicolo ordinato.

Essendo stato richiesto da Sogei il servizio “Copertura Assicurativa senza Franchigie” per il veicolo ordinato, le franchigie stesse dovranno essere coperte dal Fornitore e nulla sarà dovuto da Sogei a tale titolo.

Resta inteso che, nel caso in cui il Fornitore si avvalga di società di noleggio, Sogei rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società salvo quanto espressamente previsto nel presente Capitolato tecnico. In questo caso, il Fornitore sarà tenuto ad informare Sogei di eventuali limiti al numero di guidatori ammessi per questi veicoli.

Il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare Sogei da ogni problema. Sarà cura della Committente comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo in preassegnazione obbligatoria e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.

Il periodo di preassegnazione obbligatoria non sarà considerato come periodo contrattuale.

## **2.5 MANUTENZIONE**

La manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo è a totale carico del Fornitore che non potrà reclamare alcunché nei confronti della Committente, ad esclusione degli interventi imputabili ad un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo, per i quali verranno addebitati alla Sogei gli importi derivanti dal ripristino del veicolo.

La manutenzione programmata (c.d. tagliandi) dovrà essere prestata secondo le seguenti modalità:

- Prenotazione dell'intervento: l'erogazione del servizio sarà concordata tra Sogei e il Centro di Servizio del Fornitore con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto al presunto raggiungimento del limite km/tempo previsto dal libretto d'uso e manutenzione tramite prenotazione dell'intervento;
- Tempi di effettuazione dell'intervento: a partire dalla data di presa in carico del veicolo, il numero massimo di giorni concessi per il tagliando del veicolo è di 2 giorni lavorativi, purché sia stato rispettato il preavviso di 3 giorni lavorativi di anticipo per la prenotazione dell'intervento;
- Il Fornitore è comunque tenuto a far verificare l'intera funzionalità dell'autoveicolo e a far riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati da Sogei. Qualora durante i controlli effettuati sul veicolo emerga l'esigenza di realizzare ulteriori interventi rispetto a quelli inclusi nella manutenzione programmata o comunque qualora sia necessario effettuare un intervento con urgenza per garantire il sicuro e corretto utilizzo del veicolo, il



Fornitore deve informare Sogei e concordare un nuovo intervento secondo le modalità disciplinate per la manutenzione su chiamata.

La manutenzione su chiamata o straordinaria dovrà essere prestata secondo le seguenti modalità:

- Prenotazione dell'intervento: l'erogazione del servizio avverrà su prenotazione in base alle modalità previste dal Fornitore per il servizio di Manutenzione straordinaria e comunque la presa in carico del veicolo deve avvenire entro 3 gg lavorativi dalla richiesta di Sogei;
- Diagnosi dell'intervento: la causa del guasto dovrà essere diagnosticata e comunicata entro un massimo di 2 giorni lavorativi dalla data di presa in carico del veicolo da parte del Centro di Assistenza;
- Tempi di effettuazione dell'intervento: le riparazioni dovranno essere effettuate in una o più giornate lavorative senza soluzione di continuità, a partire dal giorno dalla data di comunicazione di diagnosi;

Il numero massimo di giorni concessi per la riparazione del veicolo è dato dalle ore previste dai tempari ufficiali per la realizzazione degli interventi effettuati divise per le ore di una giornata lavorativa, con riconsegna in base alle seguenti fasce:

<b>Durata dell'intervento da tempario</b>	<b>Tempo massimo concesso per la riconsegna</b>
> 0 ore fino a 6 ore	1 gg lavorativo
> 6 ore fino a 12 ore	3 gg lavorativi
> 12 ore fino a 18 ore	5 gg lavorativi
> 18 ore	10 gg lavorativi

Per entrambe le tipologie di intervento, nel computo dei giorni concessi per la riparazione, non vanno considerati quello di ricovero, quelli di diagnosi (solo per la manutenzione straordinaria) e quelli necessari al reperimento delle parti di ricambio (tempo intercorrente tra l'ordine del ricambio da parte dell'officina e l'effettiva ricezione dei ricambi come rilevabile dalla bolla di consegna).

Qualora dovessero emergere lavori ulteriori da effettuare durante la fase di riparazione, le tempistiche per tali lavori saranno calcolate in aggiunta a quelle già indicate per l'intervento iniziale.

Sogei potrà chiedere la sostituzione del veicolo qualora si siano resi necessari, entro un anno dalla consegna, almeno sei interventi di manutenzione straordinaria su motore, cambio, parti lubrificate o dispositivi di sicurezza (non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente del veicolo o normale usura). Non rientrano in questa fattispecie gli interventi resisi necessari a seguito di sinistri.

All'atto della consegna del veicolo presso il Centro di Servizio, la Committente provvederà a compilare e sottoscrivere l'elenco dei lavori richiesti e necessari. Il Fornitore, per il tramite dei Centri di Servizio, dovrà fornire indicazioni circa i tempi di intervento con riferimento ai tempari delle case





costruttrici. Il Fornitore è comunque tenuto a far verificare l'intera funzionalità del veicolo e a far riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati da Sogei.

Il termine per effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui sopra, decorrerà dal momento in cui il delegato di Sogei provvederà a compilare e sottoscrivere l'elenco dei lavori richiesti e necessari, all'atto della consegna del veicolo presso il Centro di Servizio.

Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore, Sogei potrà far eseguire eventuali piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità dell'autoveicolo, in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del Fornitore, fino ad un ammontare di € 150,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa. La spesa sostenuta da Sogei sarà rimborsata dal Fornitore, previo invio, entro 30 giorni dalla avvenuta riparazione, della fattura ad esso intestata.

Il Fornitore dovrà offrire un servizio di assistenza e manutenzione sul veicolo completo (motore, scocca, eventuale allestimento, ecc.) e sulle Opzioni di Prodotto eventualmente richieste. Tutti i costi e le spese relative all'erogazione del servizio (sia i costi della manodopera sia quelli dei materiali) saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

Gli interventi previsti sono:

- i controlli periodici e gli interventi di manutenzione conseguenti (manutenzione programmata). La frequenza dei controlli periodici e la tipologia degli interventi di manutenzione sono previsti nel Libretto d'uso e manutenzione del veicolo;
- rabbocco livello fluidi e lubrificanti;
- riparazioni a seguito di forature;
- sostituzione dei materiali di consumo e di quelli non più affidabili (inclusi pneumatici e batterie);
- revisione periodica MCTC;
- gli interventi di manutenzione su chiamata (riparazioni e/o sostituzioni) in caso di guasti dovuti a causa tecnica o alla normale usura.

Il Fornitore dovrà assicurarsi che nella manutenzione dei veicoli siano utilizzati oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità, oli lubrificanti rigenerati o che rispettino i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai lubrificanti, come previsto dal DM del 17 giugno 2021 del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021.

La Sogei si riserva di richiedere informazioni a proposito dei lubrificanti utilizzati (produttore e nome commerciale, tipologia del prodotto, eventuale possesso dell'etichetta Ecolabel).

I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo saranno garantiti dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento



rendano insicuro l'uso del veicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio del veicolo.

Non saranno coperti dal servizio di assistenza e manutenzione gli interventi di manutenzione (riparazioni o sostituzioni) dovuti a:

- mancanza di manutenzione ed abituali controlli (es.: mancanza di acqua e di olio, od impiego di altri prodotti non conformi alle prescrizioni del Fornitore);
- manutenzioni del veicolo non effettuata agli intervalli previsti;
- riparazioni effettuate non in accordo con l'operatività prescritta dai manuali di officina;
- il rabbocco di olio e liquidi effettuati al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
- la riparazione di forature effettuate al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
- additivi particolari non richiesti dal costruttore;
- il carburante;
- il lavaggio interno ed esterno;
- avarie conseguenti a malfunzionamenti degli strumenti indicatori non tempestivamente segnalate;
- danneggiamenti derivanti da modifiche non autorizzate;
- non corretto uso, uso improprio o uso con dolo del veicolo;
- uso del veicolo per partecipazione competitiva a gare sportive;
- negligenza/incuria o imperizia del guidatore (per negligenza/incuria si intende mancata tempestività nel segnalare difetti o danni al veicolo o il non prestare l'adeguata attenzione nel preservare l'integrità del veicolo durante l'uso; per imperizia si intende l'utilizzo del veicolo senza averne l'adeguata padronanza e l'utilizzo del veicolo in condizioni di terreno o condizioni atmosferiche palesemente non consone al tipo di veicolo).

Nel caso in cui il Fornitore ritenga di non dover effettuare l'intervento richiesto, ritenendo la causa dell'intervento inclusa nelle casistiche sopra esposte, l'onere della prova sarà totalmente a carico del Fornitore medesimo, che in fase di diagnosi sul veicolo, e pertanto entro 2 giorni lavorativi dalla data di presa in carico del veicolo da parte del Centro di Servizio, dovrà comunicare a Sogei la natura del guasto, in tal modo non inizierà a decorrere il termine previsto per eseguire la riparazione del guasto.

Entro i 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla data della suddetta comunicazione, il Fornitore dovrà fornire una perizia dettagliata, effettuata da Soggetto terzo.



Sogei potrà avanzare una contestazione nei confronti del Fornitore, convocando un contraddittorio presso il Centro di Servizio in cui è ricoverato il veicolo, con il rappresentante incaricato del Fornitore, e nominando eventualmente un proprio perito. Al fine di limitare i tempi di "fermo macchina", tale contraddittorio dovrà essere richiesto da Sogei entro 20 giorni lavorativi, dal ricevimento della perizia, a meno di diversi accordi con il Fornitore.

Nel caso in cui il contraddittorio attesti che la causa dell'intervento sul veicolo sia inclusa nelle casistiche sopra esposte, e pertanto l'intervento non è coperto dal servizio di assistenza e manutenzione, Sogei potrà chiedere al Fornitore di effettuare comunque l'intervento, versando il corrispettivo al Fornitore stesso, oppure potrà provvedere autonomamente. In ogni caso l'intervento dovrà essere eseguito "a regola d'arte", ivi compresa l'ipotesi in cui Sogei provveda autonomamente, ciò anche al fine di non incidere sul futuro espletamento del servizio di assistenza e manutenzione da parte del Fornitore.

Nel caso in cui il contraddittorio attesti che la causa dell'intervento sul veicolo non sia inclusa nelle casistiche sopra esposte, e pertanto che l'intervento è coperto dal servizio di assistenza e manutenzione, il Fornitore dovrà effettuare l'intervento entro i termini previsti di seguito per gli interventi su chiamata.

## **2.6 PNEUMATICI**

Oltre la ruota di scorta (ove ricompresa nella fornitura), è prevista la fornitura di n. 8 pneumatici (inclusi quelli in dotazione al veicolo al momento della consegna).

Eventuali ulteriori esigenze relative al numero massimo di pneumatici saranno oggetto di accordo col Fornitore.

Il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) ogni qualvolta il veicolo abbia percorso 40.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione degli pneumatici.

Gli pneumatici forniti in sostituzione dovranno essere della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali.

Il Fornitore è tenuto inoltre alla sostituzione degli pneumatici, entro i limiti sopra riportati, anche prima del raggiungimento di 40.000 chilometri quando questi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per fatti accidentali o, comunque, quando il loro stato non renda sicuro l'uso del veicolo. In ogni caso, Sogei potrà sempre usufruire dei suddetti quantitativi durante la durata contrattuale, previa richiesta esplicita da parte di Sogei stessa.

È ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per singolo asse e i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e disegno simile a quelli dell'altro asse. Dovranno essere sostituiti entrambi gli pneumatici, qualora fosse necessario il cambio di uno solo e quello non sostituito sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo.

Sogei potrà richiedere al Fornitore di montare pneumatici invernali; questi sarà tenuto a fornirli ai costi comunicati dallo stesso in fase di stipula.



Sogei potrà richiedere inoltre al Fornitore di montare pneumatici di una determinata classe di efficienza. Questi sarà tenuto a fornirli, previo accordo con la medesima Committente, a costi e con modalità in linea con le migliori condizioni di mercato; le modalità di remunerazione di tali costi saranno concordate con Sogei che, in alternativa, potrà approvvigionarsene a propria cura e spese, ma sarà responsabile di eventuali danni derivanti da uso di dispositivi non autorizzati o non conformi a quanto riportato nel libretto di circolazione o nelle istruzioni della casa costruttrice del veicolo o nella documentazione del Fornitore.

Nel caso in cui per uno o più veicoli sia stato esaurito il numero massimo degli pneumatici in sostituzione, Sogei sarà tenuta a sostituire a proprie spese gli pneumatici, qualora questi abbiano un battistrada inferiore a quanto previsto dalla legge o, comunque, quando il loro stato non rendesse sicuro l'uso del veicolo.

Sogei contatterà il Fornitore per chiedere l'indicazione del Centro che dovrà eseguire la sostituzione. La sostituzione dovrà avvenire entro 72 ore dalla richiesta, salvo il caso in cui gli pneumatici non siano disponibili. In quest'ultimo caso i termini decorreranno dal giorno in cui gli pneumatici saranno disponibili.

## **2.7 RIPARAZIONI DI CARROZZERIA, REVISIONI E CONTROLLI DEI GAS DI SCARICO**

Qualsiasi sinistro dovrà essere oggetto di tempestiva ed opportuna comunicazione da parte di Sogei, pena la mancata riparazione del veicolo da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo.

È a carico del Fornitore qualsivoglia riparazione di carrozzeria sia che derivi da un guasto ad una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria (es. serrature, meccanismi alzacvetri, sedili, guarnizioni, etc.), sia che derivi da sinistri (passivi o attivi) purché non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte di Sogei per i quali verranno addebitati alla Committente gli importi derivanti dal ripristino del veicolo. I tempi di intervento sono quelli previsti per la manutenzione straordinaria del veicolo di cui al par. 2.5.

Il veicolo sarà riparato presso i Centri di servizio del Fornitore.

Il servizio di riparazione di carrozzeria sarà garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il danno renda insicuro l'uso del veicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia del danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio del veicolo.

Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse eventuali operazioni preliminari alla stessa revisione, sono a carico del Fornitore. Sogei non sarà responsabile di eventuali contestazioni imputabili a mancate revisioni, quando queste non siano state per tempo comunicate dal Fornitore. Sogei sarà invece responsabile delle conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.

Il Fornitore è tenuto a comunicare a Sogei le date ed i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti alle operazioni di controllo dei gas di scarico e, qualora coincidenti, a revisione. Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con Sogei.



Qualora disgiunte dalle pratiche di revisione, il Fornitore sarà tenuto, tramite la rete di assistenza, ad effettuare le operazioni di verifica dei gas di scarico secondo la normativa del Comune ove il veicolo è in circolazione, rilasciandone regolare attestazione da apporre sul veicolo e assumendone i relativi costi. In questo caso il rispetto dei tempi e delle scadenze previste è onere di Sogei. Eventuali infrazioni a detti regolamenti comunali saranno a carico della Committente qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a verifica.

## **2.8 AUTOVEICOLO SOSTITUTIVO**

Il servizio incluso nel canone mensile base prevede la fornitura di un veicolo sostitutivo:

- (i) quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore alle 8 ore lavorative;
- (ii) per furto dell'autoveicolo noleggiato;
- (iii) quando, anche a seguito della riparazione, l'autoveicolo non funzioni o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del conducente;
- (iv) per danno grave dell'autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore.

Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi riportati sopra ai punti ii), iii) e iv), il Fornitore dovrà mettere a disposizione di Sogei, a seguito di richiesta, un veicolo sostitutivo per un periodo pari a 60 giorni. Si precisa che la comunicazione di non riparabilità di cui al punto iv) deve essere inoltrata dal Fornitore entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi del danno che ne ha causato l'irreparabilità fermo restando che il periodo di 60 giorni relativo alla disponibilità del veicolo sostitutivo decorre dal momento di messa a disposizione del medesimo.

L'autoveicolo dovrà essere messo a disposizione entro 3 (tre) ore lavorative dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio.

La vettura sostitutiva potrà essere di categoria inferiore a quella oggetto di sostituzione e potrà avere alimentazioni diverse da quelle dei veicoli in noleggio a lungo termine.

Nel caso dei veicoli commerciali, il veicolo sostitutivo potrà non essere un veicolo commerciale, secondo le disponibilità del Fornitore.

Il servizio di veicolo sostitutivo sarà garantito sul solo territorio italiano.

Il Fornitore si adopererà affinché Sogei possa servirsi di veicoli sostitutivi di sua proprietà. Il Fornitore potrà mettere a disposizione un veicolo sostitutivo eventualmente anche tramite primarie società di noleggio; il Fornitore sarà tenuto ad informare Sogei di eventuali limiti al numero di guidatori ammessi per questi veicoli.

Gli autoveicoli sostitutivi potranno avere allestimenti differenti rispetto a quello assegnato e non potranno essere oggetto di alcuna modifica o installazione di accessori. Ai veicoli sostitutivi si applicano tutte le disposizioni, le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per il veicolo sostituito.



In caso di fornitura di veicolo sostitutivo, nulla potrà essere richiesto in pagamento o garanzia al conducente all'atto della consegna o riconsegna. Resta inteso che, nel caso il Fornitore si avvalga di società di noleggio, Sogei rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società.

A tale scopo il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare Sogei da ogni problema. Sarà cura di Sogei comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo sostitutivo e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.

Le percorrenze effettuate dall'autoveicolo sostitutivo non verranno computate nel calcolo del chilometraggio complessivo del contratto di noleggio.

Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo dovranno avvenire presso un Centro dedicato indicato dal Fornitore, possibilmente entro 20 Km dal luogo indicato dalla Committente.

Il veicolo sostitutivo dovrà essere riconsegnato da Sogei entro il termine massimo di 1 giorno lavorativo dalla comunicazione di ripristino della vettura sostituita. Nei casi di danno grave, furto, autoveicolo riparato in modo non idoneo all'uso, la riconsegna deve avvenire entro massimo 60 giorni dalla consegna del veicolo sostitutivo. In tali casi, decorso il termine massimo di 60 giorni dalla consegna del veicolo sostitutivo, il contratto si intende risolto secondo quanto previsto nelle Condizioni contrattuali.

In caso di mancata riconsegna del veicolo sostitutivo entro i termini previsti verrà addebitato a Sogei il costo per ogni giorno o frazione di utilizzo del veicolo sostitutivo oltre tale termine, in base agli importi mensili previsti per il noleggio della vettura.

Sogei, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo sostitutivo, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo sostitutivo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo (presenza di carburante, etc.).

Sarà addebitata a Sogei ogni spesa accessoria non compresa nel servizio veicolo sostituivo (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato da Sogei).

## **2.9 SOCCORSO STRADALE**

Per tutta la durata del contratto di noleggio, il Fornitore sarà tenuto ad assicurare un servizio di soccorso stradale che garantisca le seguenti prestazioni minime:

- traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino ad un Centro di Servizio ove possano essere riparati i danni oppure possano essere eseguiti piccoli interventi risolutivi in loco;
- in caso di non riparabilità del veicolo, assistenza al conducente ed ai passeggeri affinché possano proseguire il viaggio, raggiungere il Centro di Servizio più vicino del Fornitore, ottenere un veicolo sostitutivo, reperire un albergo, etc.;



- qualora il fermo veicolo si verifichi oltre i 50 km dal comune di residenza della Sogei, trasferimento a proprie spese del veicolo e riconsegna dello stesso alla Sogei presso il Centro dedicato più vicino alla Committente;

Il servizio potrà essere attivato esclusivamente attraverso richiesta telefonica al Fornitore. Al conducente del veicolo potrà essere richiesta la sola esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione. È escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione. Qualora Sogei usufruisca di interventi di soccorso stradale non preventivamente autorizzati dal Fornitore sarà tenuto al pagamento e non avrà diritto ad alcun rimborso.

Il servizio di soccorso stradale potrà essere erogato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata a Sogei. In ogni caso gli oneri derivanti faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora i veicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi alla Sogei.

Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e reso disponibile entro 3 ore, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato.

Qualora il servizio sia prestato successivamente al predetto termine senza giustificate ragioni e senza aver prontamente avvisato il conducente, ma comunque entro le successive 3 ore (e, quindi, entro 6 ore dalla ricezione della chiamata), il servizio si considera prestato in ritardo. Qualora, invece, il servizio sia prestato oltre il termine di 6 ore dalla ricezione della chiamata o non sia prestato la prestazione si considererà come non eseguita.

Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o a far rimpatriare il veicolo.

Non è incluso nel servizio il soccorso stradale per avarie derivanti da assenza carburante.

## **2.10 COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE SINISTRI**

Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo veicolo, fatti salvi i casi di autoassicurazione (ove il rischio sarà assunto in proprio dal Fornitore), ove consentiti per legge. Non saranno previste franchigie o scoperti

Il Fornitore dovrà fornire il veicolo oggetto di noleggio e le eventuali vetture sostitutive munito delle coperture assicurative obbligatorie per legge, e di ulteriori garanzie nei termini di seguito precisati:

### Responsabilità civile verso i terzi

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dovrà coprire il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo compresi i danni cagionati dalla circolazione del veicolo in aree private, incluse le aree aeroportuali.



La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge. Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.

La copertura della responsabilità civile verso terzi non potrà prevedere franchigie.

Per sinistro passivo si intende il sinistro in cui sia stata accertata la responsabilità di Sogei.

L'accertamento dovrà essere effettuato ai sensi del Codice unico delle Assicurazioni e dei regolamenti attuativi.

#### Responsabilità Civile dei Trasportati

Tale copertura dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

La copertura della responsabilità civile dei Trasportati dovrà avere un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge.

Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.

#### Guasti accidentali (Kasko)

Nell'ambito di questa copertura e nei limiti di seguito indicati l'Assicuratore dovrà obbligarsi ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area pubblica che su area privata.

La copertura "Kasko" non potrà prevedere franchigie.

#### Incendio, furto totale e parziale dell'autoveicolo, compresa l'autoradio o altre apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna

L'assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti all'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:

- incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine;
- furto o rapina (consumati o tentati) - compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina); dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili, se già previsti nel veicolo assicurato.





La copertura assicurativa relativa al furto potrà non coprire merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo del veicolo.

La copertura dei predetti rischi non potrà prevedere franchigie.

La copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli, secondo quanto di seguito dettagliato:

- eventi socio-politici: gli scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, terremoto frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;
- vandalismo: danni dovuti all'azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.);
- rottura cristalli: in questo caso l'Assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatesi.

La copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso del conducente (infortuni subiti come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente), in linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dei veicoli dello Stato (art. 16, punto 3, del D.P.R. n. 44 del 1990). La copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 150.000,00 in caso di morte ed almeno pari a € 150.000,00 in caso di invalidità permanente.

Tutte le coperture assicurative precedentemente dettagliate dovranno essere valide su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

L'Assicuratore eserciterà, unicamente nei confronti del conducente del veicolo, il diritto di rivalsa per le somme versate al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste nel caso di:

- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;
- assicurazione della responsabilità per danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;



- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.. Unicamente per la prima volta, la rivalsa deve intendersi esercitata fino alla concorrenza massima di € 1.000,00.

La gestione dei sinistri sarà effettuata dal Fornitore, che dovrà assistere e guidare la Sogei nelle pratiche da intraprendere (es.: compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, etc.).

Il Fornitore è tenuto a far giungere al domicilio di Sogei i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

In caso di sinistro, Sogei dovrà far pervenire al Fornitore una denuncia del sinistro via PEC entro 48 ore, al fine di consentire al Fornitore di motivare adeguatamente le ragioni e l’interesse della Committente stessa, pena la mancata riparazione da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo in dotazione a ciascun veicolo.

## **2.11 CENTRI DI SERVIZIO**

Il Centro di servizio è il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l’esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza o di carrozzeria o di sostituzione pneumatici previsti nel presente Capitolato. Il Fornitore è tenuto a garantire l’esistenza sul territorio italiano di una rete di Centri di servizio, presso i quali sia garantita l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici.

Il Centro di servizio o l’insieme dei Centri di servizio operanti in un determinato luogo, dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 9:00 e le ore 18:00).

Il Fornitore è tenuto a garantire un minimo di 4 Centri di servizio nel territorio del Comune di Roma, in grado di garantire l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici. Il Fornitore dovrà comunque garantire la presenza di almeno 500 Centri di Servizio sul territorio nazionale.

Il Fornitore deve garantire il numero minimo richiesto dei Centri di Servizio (in attuazione degli obblighi previsti nel presente Capitolato Tecnico), per tutta la durata del Contratto. Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta da parte di uno o più Centri di servizio, il Fornitore s’impegna a sostituire tali Centri, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, con altri Centri di Servizio nelle immediate vicinanze.

Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente Sogei S.p.A. in merito ad ogni eventuale aggiornamento che potrà sopraggiungere nel corso di validità del Contratto relativo all’elenco dei Centri di Servizio.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere alla Sogei S.p.A. ad ogni richiesta, l’elenco aggiornato dei Centri di Servizio, anche in formato elettronico.



Al fine di migliorare la qualità del servizio, il Fornitore si impegna, altresì, a rendere disponibili, su richiesta della Sogei, Centri di servizio che siano conformi alle caratteristiche di qualità richieste dal Fornitore, in località che la Committente ritenga necessarie, qualora il più vicino Centro di Servizio si trovi ad oltre 20 km di distanza dalla sede Sogei.

## **2.12      RESTITUZIONE DEL VEICOLO**

Sarà cura del Fornitore contattare Sogei almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto, per fissare un appuntamento per la restituzione.

È previsto un periodo di tolleranza di 20 giorni solari per la restituzione del veicolo a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di tale periodo di tolleranza, Sogei è comunque tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna.

Il veicolo sarà riconsegnato da Sogei, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o recesso unilaterale anticipato, presso la sede originaria di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore) e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il “normale stato di usura”. Per “normale stato di usura” si intende il deterioramento del veicolo dovuto all’appropriato utilizzo dello stesso. Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura.

Durante il corso di validità del Contratto, il Fornitore potrà indirizzare a Sogei comunicazioni per sensibilizzarla al corretto uso dei veicoli assegnati.

Nel Manuale Operativo consegnato dal Fornitore sono descritte le modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato).

A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, sono di seguito evidenziate alcune differenze di massima tra “normale usura” e “danno”.

<b>NORMALE USURA</b>	<b>DANNO</b>
<b>Verniciatura, Carrozzeria</b>	
Piccoli graffi lunghi fino a 10 cm (rimuovibili con lucidatura meccanica) Ammaccature fino a 2 cm Max due ammaccature per pannello Piccole scheggiature senza ruggine	Graffi più lunghi di 10 cm (non rimuovibili con lucidatura meccanica) Ammaccature più estese di 2 cm Ammaccature con principio di corrosione Scheggiature con ruggine
<b>Griglie, Paraurti</b>	
Per paraurti verniciati: segni e graffi che non penetrino lo strato di colore Per paraurti testurizzati e non dipinti: graffi leggeri, incisioni, piccole ammaccature (fino a 2 cm di diametro) Max 2 aree di danneggiate per il paraurti (senza incisione o ruggine) Leggero scolorimento	Griglie rotte o con crepe o incisioni Graffi numerosi, crepe numerose o ammaccature oltre i 2 cm Graffi evidenti e numerosi Danni numerosi che causino deformazione



**Consip S.p.A.**

*"Fornitura di un veicolo in noleggio a lungo termine senza conducente per Sogei S.p.A."*

<b>Pneumatici e cerchi</b>	
Pneumatici con battistrada min. pari a 2 mm o comunque conformi alle norme vigenti Segni o graffi minimi sul cerchio o copri cerchio	Pneumatici con danni, urti, crepe o tagli Pneumatici lisci o con danni alle tele o al battistrada Pneumatici sgonfi a causa di danni o penetrazione di corpo estraneo Copricerchi mancanti, rotti o vistosamente graffiati Ruota di scorta mancante, se in dotazione Tyre kit mancante o incompleto, se in dotazione
<b>Fanali e cristalli</b>	
Scheggiature superficiali di fari, antinebbia o frecce che non rischino di causare rottura del vetro o non ne compromettano il funzionamento Scheggiature dei cristalli inferiori a 1 cm che non ostruiscano la visuale	Scheggiature che causino rottura del vetro Crepe o scheggiature che compromettano il funzionamento dei fari Scheggiature dei cristalli superiori a 1 cm o che ostruiscano la visuale
<b>Specchi retrovisori e accessori esterni</b>	
Segni e graffi leggeri (max 5 cm di lunghezza e 1 mm di profondità) che non incidano la vernice	Segni e graffi leggeri oltre 5 cm di lunghezza e 1 mm di profondità o che incidano la vernice Deformazione degli specchi
<b>Selleria e rivestimento interno del tetto</b>	
Sedili con usura da normale utilizzo Deformazioni del sedile dovute al peso dell'autista Rivestimento del tetto leggermente consumato o sporco	Macchie estese e sporco non rimovibile tramite normale pulizia Imbottiture strappate o bruciature Sporco del rivestimento interno del tetto non rimovibile tramite normale pulizia Deformazione del materiale del rivestimento, tagli, strappi
<b>Cruscotto, moquettes e pannelli interni</b>	
Supporti per telefono rimasti a bordo Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) purché in zone poco visibili Segni sui tappeti dovuti a normale uso Corona del volante leggermente consumata dall'uso	Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) in zone visibili Sporco sui tappeti non rimovibile tramite normale pulizia Tappeti con strappi o macchie estese Rivestimenti con fori, strappi o deformazioni

Il Fornitore è tenuto a redigere un verbale di riconsegna del veicolo (Modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna), nel quale saranno annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria o di meccanica. Il verbale dovrà essere sottoscritto da Sogei. Tale sottoscrizione non costituisce automatica accettazione degli eventuali danni descritti nel verbale di riconsegna dal Fornitore o da altra società dallo stesso autorizzata per il ritiro degli autoveicoli, bensì definisce, in maniera certa ed inequivocabile, la data di restituzione del veicolo e, quindi, la chiusura del contratto di noleggio a lungo termine. Qualora non espressamente prevista dal Fornitore, Sogei potrà richiedere la perizia



contestuale al momento della restituzione del veicolo. Tale servizio potrà prevedere un corrispettivo da concordare tra le parti.

Eventuali spese di ripristino del veicolo, non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati, saranno addebitate per intero a Sogei, previa dichiarazione di congruità di questa.

In caso di mancata dichiarazione di congruità da parte di Sogei, le parti nomineranno di comune accordo un perito, il cui giudizio sarà insindacabile.

Eventuali danni dovuti a montaggio di accessori o modifiche all'allestimento non preventivamente autorizzati dal fornitore saranno a totale carico della Sogei.

### **2.13 PERCORRENZE CHILOMETRICHE**

Nel caso in cui, da un esame delle percorrenze effettuate, si possa ipotizzare uno scostamento dal monte chilometrico originariamente previsto, il Fornitore potrà sottoporre a Sogei eventuali proposte di modifica tariffaria.

Sarà cura del Fornitore presentare proposte sulla base delle percorrenze rilevate.

Alla scadenza di ogni contratto, verranno addebitati a Sogei i chilometri in più o in meno rispetto alla percorrenza contrattuale prevista, senza alcuna franchigia.

L'addebito per percorrenze superiori avverrà per il 100% dell'importo (es. nel caso di contratto 36 mesi/90.000 km con percorrenza a fine contratto di 94.700 km, saranno addebitati 4.700 km).

Il rimborso per le percorrenze inferiori avverrà per il 30% della differenza tra la percorrenza chilometrica contrattuale e i chilometri effettivamente percorsi a fine contratto (es. nel caso di contratto 36 mesi/90.000 km con percorrenza a fine contratto di 40.000 km, saranno rimborsati  $[90.000 - 40.000] \times 30\% = 15.000$  km).

Il costo dei chilometri in eccesso o in difetto sarà calcolato utilizzando la seguente formula:

$$P = (0,30 * \text{Canone} * N) / \text{km}$$

dove

P = costo per Km in eccesso o in difetto

0,30 = coefficiente di abbattimento

Canone = canone di noleggio mensile (IVA esclusa)

N = durata del noleggio espressa in mesi

Km = percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio



In caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale sarà proporzionata al periodo effettivo di detenzione del veicolo. Pertanto, il rimborso o l'eccedenza chilometrica saranno valutati in funzione della percorrenza effettiva del veicolo al momento della restituzione. Ad esempio, in caso di contratto originario pari a 36 mesi/90.000 km, quindi con percorrenza media pari a 2.500 km al mese, se il contratto si interrompe al trentesimo mese, la percorrenza modificata, in funzione della quale si dovrà valutare se procedere con il rimborso o con l'eccedenza chilometrica, sarà pari a 75.000 km.

## **2.14 FACOLTÀ DI ESTENSIONE TEMPORALE**

Sogei ha facoltà di chiedere un'estensione temporale del contratto per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza naturale, qualora a tale data non sia stata ancora raggiunta la percorrenza massima prevista dal contratto stesso. La richiesta di estensione temporale dovrà essere in forma scritta ed inviata al Fornitore con 30 giorni solari di anticipo rispetto alla medesima data di scadenza del contratto in essere.

L'estensione temporale non modificherà, come detto, in ogni caso, la percorrenza massima prevista dal contratto; nel caso, ad esempio di un contratto di durata pari a 36 mesi con una percorrenza di 90.000 km, la proroga di 6 mesi aumenterà la durata (quindi 42 mesi) ma non il chilometraggio massimo (pari sempre a 90.000 km).

Sogei, prima di procedere con l'eventuale richiesta di estensione, dovrà verificare la percorrenza effettiva del veicolo rispetto a quella contrattuale per valutare la convenienza economica dell'estensione anche alla luce delle eventuali eccedenze chilometriche.

La mancata restituzione del veicolo alla data di scadenza prevista nel contratto, oltre la tolleranza di 20 giorni solari, non potrà essere in nessun caso considerata come estensione di fatto.

Resta inteso che Sogei sarà comunque tenuta a corrispondere, in caso di mancata restituzione del veicolo, il canone extra per ogni giorno aggiuntivo, rispetto ai 20 giorni di tolleranza.



### **3 GESTIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà efficacia dalla data della sua stipula e avrà una durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di consegna del veicolo e, comunque, sino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

#### **3.1 RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI**

La Società dovrà comunicare, trasmettendolo con la documentazione per la stipula, il nominativo del Responsabile del contratto, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni. La Società deve provvedere in piena autonomia al coordinamento e all'organizzazione delle attività nel rispetto delle specifiche e dei tempi forniti da Sogei.

Sarà compito del Responsabile curare la gestione amministrativa del contratto e delle attività legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

#### **3.2 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE**

La Società si impegna a comunicare, contestualmente alla presentazione della documentazione per la stipula, un numero di fax, un indirizzo e-mail, un indirizzo pec e un numero di telefono al quale rivolgersi, senza alcun limite sul numero di chiamate, per ogni comunicazione relativa alla fornitura.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

#### **3.3 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA**

La Società s'impegna a porre in essere quanto necessario a garantire l'esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro”, cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti della Committente e degli uffici dell'Amministrazione Finanziaria presso cui dovranno essere svolte le attività contrattuali, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato decreto.

Si evidenzia che le attività di cui al presente capitolato rientrano nelle fattispecie di cui al comma 3-bis del suddetto articolo, per le quali non sussiste l'obbligo di redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

#### **3.4 LINGUA**

Tutte le attività e la documentazione saranno in lingua italiana.

#### **3.5 RISERVATEZZA**

Tutte le informazioni trattate e tutti i documenti, anche parziali, scambiati tra la Società e Sogei sono riservati, pertanto, è richiesta la massima attenzione per il loro utilizzo, in particolare se questo avviene al di fuori delle sedi Sogei.



**Consip S.p.A.**

*“Fornitura di un veicolo in noleggio a lungo termine senza conducente per Sogei S.p.A.”*

La Società non potrà utilizzare o condividere con terzi, a nessun titolo e in nessun modo, la documentazione, i dati o qualsiasi altra informazione fornita da Sogei, al di fuori delle attività oggetto del contratto.





#### **4 PENALI**

Sogei applicherà le penali, secondo le modalità previste in contratto, nei seguenti casi:

- In caso di ritardo, rispetto al termine di 30 (trenta) giorni, previsto al paragrafo 2.11 del Capitolato Tecnico, nell'adempimento dell'obbligo di sostituzione dei Centri di Servizio convenzionati, si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale;
- Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a Sogei, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai tempi di consegna indicati al paragrafo 2.4 del Capitolato Tecnico, ovvero i diversi tempi concordati tra le parti, si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale; Qualora l'Amministrazione abbia fatto richiesta di preassegnazione obbligatoria ai sensi del par. 2.4.1 del Capitolato Tecnico, decorsi 30 giorni solari dalla messa a disposizione del veicolo in preassegnazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari al 1 per mille del valore del contratto di fornitura relativa al veicolo oggetto di inadempimento fino al termine del periodo di preassegnazione.
- In caso di ritardo, non imputabile a Sogei ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna dell'autoveicolo sostitutivo rispetto ai termini stabiliti nei paragrafi 2.8 del Capitolato Tecnico, si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale;
- Con riferimento al servizio di soccorso stradale di cui al paragrafo 2.9 del Capitolato Tecnico, in caso di prestazione eseguita entro la sesta ora dalla ricezione della chiamata si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, per ogni ora di ritardo non imputabile a Sogei ovvero a forza maggiore o caso fortuito rispetto ai termini stabiliti per la prestazione del servizio. Qualora la prestazione sia eseguita oltre la sesta ora dalla ricezione della chiamata per cause non imputabili a Sogei ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la stessa si considererà non eseguita e si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- In caso di ritardo, rispetto al termine stabilito al par. 2.5 del Capitolato Tecnico, per gli interventi di manutenzione, si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, la Sogei avrà il diritto di risolvere, totalmente o parzialmente, il contratto in danno della Società, salvo il diritto dell'eventuale maggior danno.



**Consip S.p.A.**

*"Fornitura di un veicolo in noleggio a lungo termine senza conducente per Sogei S.p.A."*

## **5 MODALITÀ DI FATTURAZIONE**

La Società potrà emettere fattura nella modalità mensile posticipata, a seguito della sottoscrizione del verbale di consegna/verifica di conformità positiva.

Tutte le fatture dovranno riportare il numero di repertorio del contratto ed il codice CIG.

Si precisa che la mancanza di uno di questi elementi consente al committente di rifiutare la fattura entro il termine previsto.